

Istituzione di un organo ispettivo presso il Consiglio Superiore della Magistratura. (Risoluzione del 18 ottobre 1995)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 ottobre 1995, ha adottato la seguente risoluzione:

“È noto come la potestà di acquisire di propria iniziativa e in modo autonomo la conoscenza e i dati su cui fondare le proprie deliberazioni, e di decidere gli oggetti stessi delle proprie deliberazioni, rappresenti un elemento determinante nella configurazione di un organo e dei suoi poteri, altrettanto e talora più della qualificazione formale dei poteri medesimi” (così v. ONIDA, in *Questione giustizia* 1986, 42, proprio riguardo al C.S.M.).

Questa affermazione valida in via generale per ogni organo, vale a maggior ragione ed in particolare per il Consiglio Superiore della Magistratura. L'autonomia di iniziativa e l'esercizio di competenza di amministrazione attiva del C.S.M. richiedono in generale che il Consiglio sia investito di autonomia nella organizzazione dei dati conoscitivi posti a base delle sue decisioni: ciò indipendentemente dal se al C.S.M. sia da riconoscere un generico potere di espletare inchieste nell'ambito delle materie rientranti nelle sue attribuzioni, ovvero se possa procedere all'acquisizione di informazioni solo nell'ambito e ai fini di specifici provvedimenti di sua competenza.

Ed infatti quotidianamente il Consiglio, nella articolazione delle sue Commissioni, effettua attività di indagini conoscitive funzionali all'esercizio delle sue attribuzioni.

L'esemplificazione potrebbe essere estremamente varia. Basti pensare al sempre maggiore uso dello strumento delle audizioni di magistrati e a volte dei presidenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati: ciò vale soprattutto per la prima commissione in ordine all'accertamento di casi di incompatibilità ambientali o funzionali, per la seconda commissione in ordine all'accertamento di casi di sopravvenuta inettitudine, per la terza commissione e per la commissione direttivi in ordine all'accertamento delle attitudini specifiche di aspiranti ad incarichi semidirettivi o direttivi, per la quarta commissione in ordine all'accertamento delle incompatibilità di cui all'art. 18 e 19 ord. giud.. Lo svolgimento di tali audizioni appesantisce notevolmente i lavori delle commissioni; questo induce inevitabilmente a contenere le audizioni in ambiti ristretti, laddove invece una istruzione completa o comunque più soddisfacente richiederebbe spesso ampie audizioni da svolgere presso i singoli uffici giudiziari cui è addetto il magistrato sottoposto a procedimento di incompatibilità o di sopravvenuta inettitudine, o aspirante ad incarico semi-direttivo o direttivo ecc..

L'art. 8 l. 24 marzo 1958 n. 195 prevede che “Il Consiglio Superiore, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dell'Ispettorato generale istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia”. Tale previsione riesce a soddisfare solo molto parzialmente alle esigenze cui si è accennato poco sopra, e ciò soprattutto in quanto “l'ispettorato generale istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia” è organo del potere esecutivo funzionale a consentire al Ministero della giustizia il controllo sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi (di cui è politicamente responsabile ai sensi dell'art. 110 Cost.) e gli accertamenti preliminari funzionali all'esercizio dell'azione disciplinare (di cui - nel sistema di pesi e contrappesi previsto dalla Costituzione - è titolare ai sensi dell'art. 107, 2° comma, Cost.).

Di qui l'avvertita opportunità che sia istituito un Ispettorato come organo ausiliario del Consiglio Superiore della Magistratura, che dia per un verso al Consiglio l'affidamento che deriva dall'essere esso stesso garante della autonomia e indipendenza dei suoi organi conoscitivi, per altro verso munisca finalmente il Consiglio degli strumenti adeguati a conseguire in via autonoma le conoscenze necessarie all'esercizio dei suoi poteri.

Sulla base delle considerazioni esposte, il C.S.M. - ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, della legge n. 195/1958 - delibera di sottoporre al Ministro di Grazia e Giustizia la proposta di elaborare un disegno di legge sulla materia in questione, che potrebbe articolarsi secondo le linee appresso specificate:

1. Presso il Consiglio Superiore della Magistratura è istituito un Ispettorato costituito da cinque magistrati con qualifica non inferiore a magistrati di corte d'appello o che comunque abbiano maturato la relativa anzianità.

2. L'Ispettorato provvede a tutti gli accertamenti demandatigli dalle Commissioni o dal Consiglio e riferisce ad essi.

3.1. I magistrati addetti all'Ispettorato sono designati dal Consiglio su proposta del Comitato di Presidenza, previo parere della Commissione per i trasferimenti e previo interpello di tutti gli aventi diritto.

3.2. Criteri determinanti per la scelta sono la pluralità delle esperienze professionali e l'autonomia ed indipendenza in esse manifestate.

3.3. La designazione ha luogo, di regola, nel terzo anno della consiliatura.

3.4. I magistrati designati restano in carica per un quadriennio, non rinnovabile.

3.5. Non possono essere designati i magistrati che hanno fatto parte del Consiglio Superiore della Magistratura come componenti, addetti all'Ufficio Studi, o segretari.

3.6. A seguito della designazione i magistrati addetti all'Ispettorato sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura, con funzioni equiparate a quelle di magistrato di Corte d'appello”.